

La circolare delle Entrate su tempi e modalità di insediamento degli organi di controllo

Commissioni censuarie, si parte

Tre sezioni per unità: terreni, edilizia urbana e fabbricati

DI BEATRICE MIGLIORINI

Revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in mano alle nuove commissioni censuarie. O meglio, a una nuova sezione specializzata ad hoc all'interno di ciascuna commissione locale. Le commissioni (tutte articolate in tre sottosezioni: catasto terreni, catasto edilizio urbano e catasto fabbricati) passeranno dalle attuali 103 sezioni provinciali alle 106 locali a cui sarà affiancata la commissione censuaria centrale con sede a Roma. Il tutto, entro il 28 gennaio 2016. Questi i primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 3/E pubblicata, ieri, sul sito dell'amministrazione finanziaria a seguito della pubblicazione in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2015 del dlgs 198/2014 recante la riforma delle commissioni censuarie. Prende forma, quindi, il primo tassello della riforma del catasto che, per stessa ammissione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, «non dovrà essere un ulteriore appesantimento della pressione fiscale sulla casa ma dovrà essere a invarianza di gettito e controllato non dalla periferia ma dal centro». Nel dettaglio, le Entrate hanno posto l'accento su due aspetti: le nuove funzioni che verranno attribuite alle commissioni da un lato e l'iter di nomina dei componenti dall'altro lato. Per quanto riguarda il primo frangente, l'amministrazione finanziaria ha ricordato che ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore immobiliare sarà data la possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi di terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari. Un'apposita sezione, poi, si occuperà della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le commissioni locali, inoltre, provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazioni. Compito della commissione centrale, invece, la definitiva validazione delle funzioni nel caso in cui le commissioni locali non le abbiano validate. La commissione centrale a sezioni unite, inoltre, validerà i saggi di redditività media determinati dal fisco. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, invece, per le commissioni locali si prevede

Nuovo catasto, Ifel e Agefis pronti al monitoraggio

Nasce l'osservatorio per il monitoraggio dell'impatto fiscale della riforma del catasto. A seguito di un incontro che si è svolto, ieri, a Roma tra il presidente di Agefis (Associazione geometri fiscalisti), Mirco Mion, e Guido Castelli, presidente di Ifel (Istituto per la finanza e l'economia Locale), le due realtà hanno deciso di collaborare per la costituzione di un osservatorio per il monitoraggio dell'impatto che la revisione del catasto avrà nell'ambito della normativa tributaria locale. «Siamo convinti», ha sottolineato Mion, «che solo attraverso la collaborazione tra i protagonisti della revisione del catasto sarà possibile raggiungere l'obiettivo dell'equità fiscale. La partecipazione dei comuni sarà determinante: senza la loro collaborazione la riforma è destinata a fallire. Ma non devono essere trascurati, in questa fase di transizione, i professionisti, grazie ai quali si potranno raccogliere dati sul territorio».

che dopo la richiesta di selezione dei componenti inviata dai direttori regionali delle Entrate ai rispettivi presidenti dei tribunali, i componenti siano selezionati dal direttore regionale. Per i componenti dell'unità centrale, invece, l'iter prende avvio con la richiesta di selezione da parte del direttore

re delle Entrate agli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all'Ance, al Miur e al Mef. Trascorsi 90 giorni i soggetti interpellati comunicano le designazioni sia alle Entrate sia al Mef, che concluderà l'iter di nomina con decreto.

© Riproduzione riservata

CORTE CONTI

Tracciabilità pagamenti allo stato

Limitare l'uso del contante ma senza agire sui prelievi. Far sostenere allo stato gli oneri legati alla tracciabilità dei pagamenti. A sottolinearlo, il presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri nel corso dell'audizione che si è svolta, ieri, alla camera presso la commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. «L'utilizzo del contante ha fatto il suo tempo, ma tassare i prelievi per scoraggiarlo solleverebbe profili di incostituzionalità in quanto verrebbe introdotta un'imposta pesante non progressiva». Il presidente della Corte dei conti ha poi posto l'accento sull'efficacia della tracciabilità dei pagamenti. «Strumento», ha chiarito Squitieri, «che per il momento non ha ancora portato all'erario tutti gli effetti positivi attesi. Un'indagine della Corte ha evidenziato che gli oneri derivanti dalla tracciabilità sono maggiori dei benefici sia in termini di entrate sia in termini di maggior trasparenza e quindi di aiuto alla lotta alla corruzione. Bisognerebbe, inoltre, stabilire chi deve farsi carico dei costi della tracciabilità. A mio avviso, però», ha concluso il presidente, «dovrebbero essere sostenuti dallo stato».

RISCOSSIONE

Equitalia e Cndcec, parte l'intesa

Equitalia e commercialisti in campo per la riscossione dei tributi. È stato, infatti, firmato ieri alla presenza del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Gerardo Longobardi, e del presidente di Equitalia, Vincenzo Busa, il protocollo di intesa della durata di due anni per la realizzazione di soluzioni informatiche per una maggiore condivisione delle informazioni e l'istituzione di tavoli tecnici per esaminare argomenti di interesse comune. «Il protocollo», ha sottolineato Longobardi, «è frutto della scelta del nostro Consiglio di interloquire costantemente con le istituzioni. L'importante collaborazione che si avvia oggi, è finalizzata alla creazione di un rapporto più fluido e diretto». Sulla stessa lunghezza d'onda anche Busa: «L'accordo prevede una serie di attività basate sull'impegno reciproco a intercettare anche le criticità che possano emergere nella gestione quotidiana del servizio».

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La disclosure guarda agli eredi

Eredità in paese black list: quanti anni devo regolarizzare in sede di VD? Eventuali sanzioni del dante causa sono trasmissibili all'erede?

G.P.

Risponde Stefano Loconte

L'erede che aderisce alla procedura di voluntary disclosure dovrà, al fine di regolarizzare il patrimonio ereditato, prendere in considerazione tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura de qua, non siano scaduti i termini per l'accertamento.

Si ricorda che in caso di infedele dichiarazione l'accertamento dovrà essere emesso entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa, mentre in caso di omessa dichiarazione l'accertamento dovrà essere emesso entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Si ricorda, tuttavia, che i suddetti termini sono raddoppiati qualora sia configurabile una delle fattispecie di reato tribu-



tario di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs 74/2000, nonché il reato di riciclaggio e il nuovo reato di autoriciclaggio. Inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento opera, altresì, qualora il patrimonio, posseduto o detenuto in violazione delle norme fiscali italiane, sia localizzato in un paese cosiddetto a fiscalità privilegiata di cui al dm 4 maggio 1999. Per ciò che riguarda il quesito in esame, va chiarito quanto segue. L'erede che intende regolarizzare il patrimonio ricevuto in eredità e mai dichiarato al Fisco, risponderà sia sotto il profilo delle imposte che delle sanzioni a partire dall'anno in cui ha ereditato il patrimonio, limitatamente alle annualità ancora accertabili. Questi rischierà di versare altresì l'imposta di successione, se ancora accertabile, unitamente alle relative sanzioni, atteso che le violazioni fiscali in materia di successione non risultino sanabili con la procedura di voluntary disclosure.

Per gli anni in cui il de cuius era ancora in vita, invece, l'erede risponderà del patrimonio non dichiarato relativamente alle sole annualità ancora accertabili ed esclusivamente ai fini delle imposte evase dal dante causa. Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, infatti, in caso di regolarizzazione dell'eredità, le sanzioni tributarie e penali del de cuius sono, per espressa previsione normativa, intrasmissibili nei confronti degli eredi, come enunciato espressamente dall'art. 8 del dlgs 472/1997, a norma del quale: «L'obbligo di pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi».

Nel caso di specie, trattandosi di un patrimonio detenuto in un paese black list, i periodi d'imposta ancora accertabili andranno dal 2013 al 2006 in caso di infedele dichiarazione e dal 2013 al 2004 in caso di omessa dichiarazione. Per tutte le annualità ancora accertabili, quindi, l'erede pagherà le imposte evase, compresa eventualmente anche quella di successione (e le relative sanzioni) nonché le sanzioni a lui irrogabili a partire dall'anno in cui ha ereditato il patrimonio e non anche quelle del de cuius.

L'erede, inoltre, sarà sanzionabile per le violazioni del quadro RW solo a partire dal periodo in cui ha ereditato il patrimonio non dichiarato e detenuto in un paese black list. In questo caso, gli anni d'imposta oggetto della procedura di regolarizzazione vanno dal 2004 al 2013.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

10
ONLINE
La circolare
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti